

TI_GERICHTE 52.2002.13 vom 25. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.13

FR: TI_GERICHTE 52.2002.13 du 25 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.13 del 25 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 29

marzo 1954, vanno intesi come semplici direttive su cui il municipio è chiamato a fondare il preavviso richiestogli dall'autorità cantonale in base all'art. 13 LIns e non come l'espressione di un potere normativo autonomo e decisionale del Comune (RDAT I-1992, no. 26); che il disegno di regolamento comunale sugli impianti pubblicitari invocato dal ricorrente, in quanto semplice progetto, non esplica alcun effetto giuridico; che il richiamo alla nuova legge sugli impianti pubblicitari, non soccorre l'insorgente, non potendosi conferire, nella fattispecie in rassegna, alcun effetto a tale legge in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 20 della stessa; che stando così le cose, l'impugnativa deve pertanto essere respinta in ordine, poiché irricevibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente; ritenuto che il comune non è insorto a tutela di suoi interessi economici, si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 2 LOC; 13 e 17 LIns, 20 LImpPub; 1 segg., in particolare 28 e 43 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.